



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
12	20/05/2024

Ufficio Sindaco

Ufficio Sindaco

OGGETTO:	OGGETTO: PROROGA DELLO STATO DI RISCHIO E DI MASSIMA PERICOLOSITA' DEGLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/2024 FINO AL 20 OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 51/2017 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 4/2024.-
-----------------	--



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185
www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Ordinanza

OGGETTO: PROROGA DELLO STATO DI RISCHIO E DI MASSIMA PERICOLOSITA' DEGLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/2024 FINO AL 20 OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 51/2017 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 4/2024.-

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm. di cui al D.Lgs. n. 1/2018 "Codice di Protezione Civile" art. 3 c.1 lett.c) ;

Visto l'attuale andamento climatico presenta temperature particolarmente elevate, superiori alla media stagionale che, unitamente all'assenza di precipitazioni metereologiche, hanno determinato condizioni particolarmente favorevoli all'insorgere ed alla propagazione di incendi, con gravi ripercussioni sul territorio;

Atteso che le evidenziate condizioni climatiche impongono l'adozione di idonee misure per una più efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità e per l'ambiente, a salvaguardia dell'intero territorio comunale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 04/10/2023 con la quale proroga il periodo di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. n° 51 "Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 51 del 27/02/2024;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 174 del 15/04/2024;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

DICHIARA

lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio Comunale dal 01/06/2024 fino al 20 ottobre 2024.

ORDINA

La proroga del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale dal 01/06/2024 fino al 20 ottobre 2024.

E' vietato:

- accendere fuochi all'aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;

E' altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità:

- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolaio in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;

E' vietato:

- l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali nel periodo di massima pericolosità, fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
- E' consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).
- Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.
- Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 353/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 12 della L.R. n. 51/2017 nonché quelle penali previste dalla normativa vigente.

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

□ **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

TEL. 115;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA** TEL. 0984/895211;
- EMERGENZA INCENDIO BOSCHIVO Ministero interno** TEL. 1515;
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – Comando Provinciale di Cosenza** TEL. 0984/445922
- POLIZIA MUNICIPALE DI CASTIGLIONE COSENTINO** TEL. 0984/442007 - 406341;
- COMANDO STAZ. CARABINIERI DI S. PIETRO IN GUARANO** TEL.0984/471006;
- QUESTURA DI COSENZA** TEL. 0984/898011;
- CORPO FORESTALE DELLO STATO SAN PIETRO IN GUARANO** TEL. 0984/471031.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.castiglioneosentino.cs.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano, al Comando Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale/Territorio-Ambiente e Protezione Civile, all'ANAS di Cosenza, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge

Sindaco

magaro' salvatore / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente